

Condizioni generali per espositori che partecipano a fiere, esposizioni e congressi con esposizioni concomitanti organizzati da MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA

Introduzione

La società affiliata del Gruppo MCH SA, MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA (in seguito chiamata «MCH») organizza numerose fiere, esposizioni e congressi con esposizioni concomitanti (in seguito chiamate «fiere»). Su riserva delle seguenti disposizioni, tutte le persone, le ditte e le organizzazioni interessate possono richiedere una partecipazione a una fiera che si tiene nei padiglioni o nei locali di proprietà di MCH o da essa affittati.

1 Iscrizione

1.1 Espositori principali

Le persone, le ditte e le organizzazioni che desiderano partecipare a una fiera in qualità di espositori principali si iscrivono mediante il modulo di iscrizione fornito dalla Direzione della Fiera. Se l'espositore si iscrive per iscritto, deve compilare debitamente il modulo di iscrizione in forma cartacea, munirlo della firma giuridicamente valida e inoltrarlo entro i termini. Se l'espositore si iscrive tramite il portale online di MCH, deve compilare in modo appropriato il modulo di iscrizione online e inviarlo entro i termini. L'iscrizione online è valida anche in assenza di firma. Con l'iscrizione l'espositore dichiara a MCH di essere seriamente interessato a partecipare a una determinata fiera. Qualsiasi modifica o riserva indicata dall'espositore sul modulo di iscrizione è inefficace e viene considerata inesistente. L'iscrizione non dà automaticamente diritto all'ammissione alla fiera. Anche una precedente ammissione o precedenti ammissioni a una fiera non costituiscono un diritto all'ammissione automatica o all'assegnazione dello stesso spazio espositivo di una fiera precedente.

1.2 Coespositori

Sono considerati coespositori le persone, le ditte e le organizzazioni che compaiono in qualche modo, con scritte, oggetti, prospetti o con la loro presenza personale, nello stand di un'altra persona, ditta o organizzazione. I coespositori si devono iscrivere separatamente. Per l'iscrizione si applicano le stesse condizioni valide per gli espositori principali (v. cifra 1.1). Inoltre, il modulo di iscrizione in forma cartacea fornito dalla Direzione della Fiera deve essere validamente firmato anche dall'espositore principale oppure sul modulo d'iscrizione online occorre indicare il numero di contratto dell'espositore principale. Negli stand collettivi uno degli espositori deve assumere la funzione di espositore principale, mentre gli altri sono considerati coespositori. L'espositore principale risponde nei confronti di MCH anche per gli obblighi dei coespositori. Ogni coespositore deve versare la quota di partecipazione fissata per i coespositori ed eventuali spese accessorie. In caso di più coespositori, il totale delle quote di partecipazione per coespositori per stand può essere limitato.

2 Riconoscimento delle condizioni

Con la firma del modulo di iscrizione in forma cartacea fornito dalla Direzione della Fiera e/o con l'esplicito riconoscimento delle Condizioni Generali del contratto sul modulo di iscrizione online, l'espositore riconosce il presente Regolamento per espositori e la dichiarazione relativa alla protezione dei dati di MCH come vincolanti per sé, per i suoi dipendenti e per i suoi incaricati.

3 Protezione dei dati

MCH garantisce la protezione dei dati conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, al regolamento sulla protezione dei dati dell'Unione Europea e alla dichiarazione relativa alla protezione dei dati di MCH GROUP SA. I dati personali e aziendali dell'espositore vengono elaborati da MCH o da terzi da essa incaricati per l'adempimento del contratto, l'assistenza ai clienti e la ricerca di mercato. MCH comunica inoltre questi dati alle altre società affiliate di MCH Group SA, alle rappresentanze all'estero di MCH Group SA e ai partner esterni addetti ai servizi allo scopo della presa di contatto e per fornire i servizi in relazione con la partecipazione alla fiera. L'espositore dà il proprio consenso a ciò, eccetto se vi è stata fatta espressamente opposizione.

4 Condizioni di ammissione

La Direzione della Fiera decide da sola e con giudizio inappellabile sull'ammissione di persone, aziende, organizzazioni nonché oggetti d'esposizione in considerazione dell'obiettivo della fiera e della capacità disponibile. La Direzione della Fiera non riconosce pretese avanzate da espositori o terzi in seguito all'ammissione o al rifiuto di persone, ditte, organizzazioni od oggetti di esposizione. Determinante per l'ammissione degli espositori è l'insieme dei partecipanti della relativa fiera. Determinante per l'ammissione di oggetti d'esposizione è l'elenco merceologico o la lista dei settori della relativa fiera. I gruppi merceologici previsti per l'esposizione devono essere indicati nel modulo di iscrizione fornito dalla Direzione della Fiera; eventuali aggiunte successive devono essere comunicate prima dell'inizio della fiera. In generale possono essere esposte solo le merci preannunciate e appartenenti all'elenco merceologico o al settore indicato. La Direzione della Fiera può chiedere un'indicazione precisa delle singole merci previste per l'esposizione. In tal caso non si possono esporre merci non annunciate o non ammesse; la Direzione della Fiera si riserva il diritto di rimuovere tali merci dallo stand a spese dell'espositore. La Direzione della Fiera è autorizzata a ridurre lo spazio espositivo richiesto e il numero degli oggetti espositivi annunciati. Particolari richieste di posizionamento o esclusione della concorrenza non possono essere riconosciute come condizioni di partecipazione. La Direzione della Fiera può tra l'altro negare l'ammissione qualora l'espositore non abbia ottemperato ad eventuali obblighi finanziari nei confronti di MCH, oppure se il suo comportamento ad una precedente fiera di MCH è stato causa di reclami motivati da parte dei visitatori oppure degli espositori, se ha violato le disposizioni di legge o gli obblighi contrattuali oppure se pregiudica lo svolgimento regolare di una fiera. Essa è inoltre autorizzata a revocare un'ammissione già concessa, se risulta che questa è avvenuta sulla base di indicazioni o premesse false oppure se le condizioni di ammissione non sono più soddisfatte.

5 Assegnazione spazi espositivi e ubicazione

Se sono soddisfatte tutte le premesse di ammissione, la Direzione della Fiera provvede all'assegnazione dello spazio espositivo e dell'ubicazione. Per l'assegnazione dello stand sono determinanti essenzialmente l'appartenenza degli oggetti di esposizione al tema della fiera e la loro classificazione specifica, tenendo conto dell'immagine complessiva della fiera. In base alla superficie richiesta dall'espositore, la Direzione della Fiera elabora un piano di posizionamento, dal quale risulta l'attribuzione dei singoli stand. Le preferenze indicate dagli espositori riguardo all'ubicazione non sono vincolanti. La Direzione della Fiera è autorizzata a procedere a un'assegnazione dello spazio espositivo che diverge, in misura tollerabile, dalle dimensioni o dalle forme richieste per lo stand dall'espositore, quando lo richiedono la concezione di posizionamento o l'immagine globale della fiera. L'assegnazione dello stand viene comunicata all'espositore principale allegando il piano di posizionamento. Eventuali ricorsi contro l'assegnazione dello stand devono essere inoltrati alla Direzione della Fiera entro 4 giorni lavorativi dalla data di invio del piano di posizionamento, per iscritto e con indicazione del motivo. Altrimenti l'attribuzione dello stand è considerata accettata. La Direzione della Fiera farà il possibile per soddisfare le richieste degli espositori. Senza il consenso scritto della Direzione della Fiera l'espositore non può spostare, scambiare o cedere a terzi lo spazio espositivo, né totalmente, né parzialmente.

6 Conferma del contratto

Solo dopo l'assegnazione definitiva dello stand, l'espositore riceve una conferma del contratto, che scioglie la riserva di ammissione e rende valido il contratto in tutte le sue parti. La Direzione della Fiera è autorizzata, anche in deroga all'avvenuta conferma del contratto, ad assegnare all'espositore un'altra superficie o un'altra ubicazione, a spostare o a chiudere le entrate e le uscite dei locali o degli spazi liberi e ad effettuare altri cambiamenti strutturali, se per motivi concettuali o tecnici risulta necessaria una modifica della disposizione dei padiglioni. L'eventuale differenza dei costi della superficie espositiva determinata da tali cambiamenti viene accreditata o addebitata all'espositore. Qualora tali cambiamenti danneggino in modo intollerabile gli interessi dell'espositore, questi ha facoltà di recedere dal contratto di espositore e di esigere la restituzione dell'acconto già versato. Sono esclusi altri diritti.

7 Recesso dal contratto

7.1 Rinuncia alla partecipazione

Se un espositore rinuncia alla partecipazione alla fiera dopo la conferma del contratto da parte della Direzione della Fiera, risponde, dietro riserva del punto 5, dell'intero costo dello spazio espositivo e delle spese accessorie incorse. Se la Direzione della Fiera riesce a riassegnare lo spazio espositivo così liberato a un espositore non ancora iscritto al momento del recesso, senza subire danni e nel rispetto delle condizioni di ammissione, l'espositore che recede dal contratto è tenuto a versare una penale corrispondente al 25% del costo dello spazio espositivo, per un importo minimo di CHF 3'000.– più le spese accessorie incorse, o a versare l'intero importo se il costo dello spazio è inferiore a CHF 3'000.–. Se lo spazio può essere riassegnato a terzi solo parzialmente, l'espositore che rinuncia alla partecipazione risponde dello spazio rimasto sfitto. Se il recesso avviene solo 30 giorni prima dell'inizio della fiera, l'espositore risponde dell'intero costo dello spazio espositivo e delle spese accessorie incorse, indipendentemente dal fatto che si sia potuto trovare un altro espositore o meno.

Anche se lo spazio espositivo liberatosi viene riassegnato interamente o in parte a un espositore che aveva già ottenuto un posto (cambiamento di ubicazione deciso dalla Direzione della Fiera), l'espositore che rinuncia alla partecipazione risponde ugualmente dell'intero costo dello spazio espositivo e delle spese accessorie incorse. In caso di recesso, i coespositori pagano comunque l'intera quota di partecipazione per coespositori e le spese accessorie incorse. La Direzione della Fiera può disporre liberamente degli stand che due giorni prima dell'inizio della fiera non sono stati ancora occupati dall'espositore. In tal caso l'espositore perde il diritto al suo spazio espositivo. Egli risponde tuttavia dell'intero costo dello spazio espositivo e delle spese accessorie incorse. Rimane riservato l'addebito di costi che derivano dalla mancata occupazione dello stand.

7.2 Riduzione dello spazio espositivo confermato

Se un espositore riduce il suo spazio espositivo dopo la conferma del contratto da parte della Direzione della Fiera, egli continua a rispondere dell'intero costo dello spazio espositivo e delle spese accessorie incorse. Se la Direzione della Fiera riesce a riassegnare lo spazio espositivo così liberato a un espositore non ancora iscritto al momento della riduzione, l'espositore che riduce lo spazio è tenuto a versare una penale di CHF 1'000.–.

8 Condizioni di pagamento

8.1 Prezzi

I prezzi degli spazi espositivi, le maggiorazioni, la pubblicità ecc. sono indicati nel modulo di iscrizione e sul sito Web della relativa fiera. I prezzi per i servizi aggiuntivi sono indicati nel Service Center online di MCH. MCH si riserva il diritto di fissare condizioni di pagamento specifiche per singole fiere.

8.2 Fattura di acconto

Dopo la conferma del contratto da parte della Direzione della Fiera l'espositore riceve una fattura di acconto relativa ai costi dello spazio espositivo, alle citazioni obbligatorie nei mezzi di informazione e alle eventuali pubblicità, nonché all'anticipo per servizi supplementari, quali allacciamenti tecnici, pulizia dello stand, parcheggi, biglietti di ingresso, buoni ed assicurazioni. Se lo ritiene opportuno, la Direzione della Fiera può emettere ulteriori fatture d'acconto a carico dell'espositore. Tutte le fatture sono pagabili entro i termini stabiliti al netto e senza sconto. Non sono accettati pagamenti con assegni. In caso di pagamento con carta di credito, MCH può esigere una commissione massima del 3% dell'importo da pagare.

8.3 Pagamento non effettuato entro il termine

Qualora una fattura d'acconto non venga saldata entro il termine previsto, la Direzione della Fiera, previa comunicazione scritta di un termine di 8 giorni, si riserva di rescindere il contratto con effetto immediato, nonché di disporre altrimenti dello spazio espositivo. In tal caso l'espositore moroso deve versare una penale pari al 25% del costo dello spazio espositivo, per un minimo di CHF 3'000.– o se il costo dello spazio espositivo è inferiore a CHF 3'000.–, deve versare l'importo totale. La relativa fattura è pagabile entro 14 giorni dalla data di fatturazione. La Direzione della Fiera deve ricevere il pagamento o una prova giuridicamente valida dell'avvenuto pagamento entro l'inizio del termine ufficiale di allestimento, altrimenti è autorizzata a negare all'espositore l'accesso ai padiglioni e ai locali di MCH e/o a sgomberare immediatamente lo stand a spese dell'espositore.

8.4 Fattura finale

Per i servizi aggiuntivi l'espositore riceve una fattura finale al termine della fiera, in cui viene effettuato un conguaglio tra il versamento in acconto già effettuato e le spese effettive. La fattura finale deve essere pagata, all'importo netto e senza sconto, entro 30 giorni dalla data di fatturazione. I reclami vanno comunicati per iscritto e motivati alla Direzione della Fiera entro 10 giorni dal ricevimento della fattura finale, altrimenti si considera accettata la fattura finale della fiera.

8.5 Imposta svizzera sul valore aggiunto

Le prestazioni di MCH sono soggette, con poche eccezioni, all'imposta svizzera sul valore aggiunto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica anche alle prestazioni erogate a espositori con domicilio al di fuori della Svizzera, poiché determinante è il luogo di erogazione del servizio (Svizzera). A determinate condizioni gli espositori possono richiedere tuttavia il rimborso dell'imposta.

9 Mezzi di informazione

Le inserzioni nei mezzi di informazione di MCH (cartacei e/o online) sono obbligatorie per tutti gli espositori. Gli espositori fanno in modo che i dati da loro forniti siano corretti nel contenuto e che non violino né i diritti di terzi (soprattutto il diritto d'autore, della personalità, il diritto sui marchi o di design) né le forme giuridiche sulla concorrenza o altre prescrizioni giuridiche. MCH declina ogni responsabilità per i contenuti errati, incompleti o illeciti o per i contenuti che violano i diritti di terzi. Gli espositori liberano MCH e i suoi partner da ogni onere derivante da diritti legali di terzi sui contenuti e fanno sì che MCH e i propri partner non subiscano alcun danno.

10 Servizi aggiuntivi

MCH offre agli espositori una serie di servizi aggiuntivi, quali allacciamenti tecnici, costruzione dello stand, arredamento dello stand, standisti, pulizia dello stand, sorveglianza dello stand, catering, parcheggi, biglietti di ingresso, buoni e assicurazione per la loro presenza in fiera. Questi servizi possono essere ordinati solo tramite gli appositi moduli, sul portale online di MCH. Dopo l'assegnazione definitiva dello stand l'espositore riceve i suoi dati personali d'accesso al portale online di MCH con il quale può pianificare, prenotare e controllare la sua partecipazione alla fiera. Determinati servizi vengono forniti da partner ufficiali di MCH. I partner ufficiali contattano direttamente gli espositori, forniscono loro una consulenza adeguata, stipulano con loro i contratti e erogano i servizi prenotati. MCH si occupa dell'incasso e addebita agli espositori i costi relativi ai servizi forniti. MCH fa di tutto per fornire agli espositori un servizio ottimale, nel singolo caso non può però garantire che i partner ufficiali forniscano sempre i servizi prenotati nella loro interessezza e senza errori entro i termini stabiliti.

11 Tessere d'espositore e biglietti d'entrata

11.1 Tessere d'espositore

Le tessere per espositori sono destinate esclusivamente al personale dello stand. Sono personali e non trasferibili. In caso di infrazione la Direzione della Fiera si riserva il diritto di ritirare le rispettive tessere.

11.2 Biglietti di ingresso e buoni

I biglietti di ingresso sono personali e non trasferibili. Questi biglietti autorizzano a entrare in fiera in un giorno a piacere. Gli espositori hanno il diritto di acquistare per la loro clientela un determinato numero di buoni per biglietti di ingresso a prezzo ridotto. I buoni autorizzano i visitatori a ritirare i biglietti d'ingresso a carico dell'espositore. Senza l'approvazione scritta della Direzione della Fiera è vietata agli espositori la rivendita dei biglietti di ingresso e dei buoni.

12 Presa in consegna e restituzione dello spazio espositivo

Al momento della presa in consegna l'espositore deve controllare le condizioni dello spazio espositivo e segnalare al responsabile del padiglione eventuali difetti prima di procedere al montaggio dello stand. Se non lo fa, la presa in consegna dello spazio espositivo viene data per scontata. Dopo lo smontaggio dello stand il responsabile del padiglione, su richiesta dell'espositore, prende in consegna lo spazio espositivo liberatosi e redige un verbale ad esso relativo.

13 Costruzione di stand

13.1 Disposizioni generali

Per quel che concerne la costruzione di stand, l'utilizzo dello stand e la sicurezza durante le fiere si applicano le disposizioni del Regolamento generale, delle direttive logistiche e le direttive di MCH sulla costruzione e l'allestimento degli stand specifiche per una determinata fiera.

13.2 Montaggio e smontaggio degli stand

L'espositore si assume la responsabilità di montare e smontare il suo stand nei giorni fissati dalla Direzione della Fiera. Se uno stand non viene allestito per tempo la Direzione della Fiera può richiedere all'espositore il pagamento di una penale di CHF 5'000.– per ogni giorno di ritardo nell'allestimento dello stand. Inoltre all'espositore verranno fatturati tutti i costi di pulizia e sicurezza che tale ritardo ha implicato.

14 Disposizioni per i costruttori di stand

14.1 Condizioni salariali e di lavoro minime

Sia i costruttori di stand stranieri che i costruttori svizzeri, che svolgono lavori di costruzione di stand nel quartiere fieristico della Fiera di Basilea, devono garantire ai loro dipendenti le condizioni salariali e di lavoro minime prescritte in Svizzera dalle leggi federali, dalle ordinanze del Consiglio federale, dai contratti di lavoro collettivi a cui è stata conferita l'obbligatorietà generale e nei normali contratti di lavoro. Queste condizioni concernono in modo particolare la retribuzione minima, gli orari di lavoro e i periodi di riposo, la durata minima delle ferie, la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute sul posto di lavoro. Se i lavori di costruzione degli stand vengono effettuati da subappaltatori, l'appaltatore principale risponde solidalmente dell'eventuale inosservanza del minimo salariale netto e delle condizioni di lavoro da parte dei subappaltatori. I costruttori di stand che si dichiarano indipendenti, devono provarlo se lo richiedono gli organi di controllo competenti. Determinanti sono le disposizioni della legge svizzera sui lavoratori distaccati (RS 823.20) e le relative disposizioni della Segreteria di Stato dell'economia (www.seco.admin.ch). Gli espositori devono richiamare su questi obblighi l'attenzione dei costruttori di stand chiamati a operare.

14.2 Obbligo di denuncia per datori di lavoro stranieri e fornitori di prestazioni indipendenti

Appartenenti a Stati membri dell'UE e dell'AELS e lavoratori che vengono inviati in Svizzera da aziende o società con sede in uno stato membro dell'UE o dell'AELS, non hanno bisogno di un'autorizzazione se il loro soggiorno nel Paese è inferiore a 90 giorni per anno civile. I datori di lavoro o i fornitori indipendenti di prestazioni devono comunicare per iscritto almeno 8 giorni prima dell'inizio dell'intervento all'Ufficio dell'economia e del lavoro di Basilea Città (Amt für Wirtschaft und Arbeit Basel-Stadt AWA), dall'Ufficio federale della migrazione e dalle commissioni paritetiche. Le seguenti informazioni: l'identità delle persone inviate in Svizzera, lo stipendio lordo di queste persone, l'inizio e la durata dei lavori, il tipo di lavori da eseguire, il luogo in cui i lavori vengono eseguiti e il nome di una persona di contatto. Le comunicazioni possono essere effettuate tramite il link seguente: ww.bfm.admin.ch.

14.3 Controlli e sanzioni

L'osservanza delle condizioni salariali e di lavoro minime e delle disposizioni della legislazione sugli stranieri concernenti l'entrata e il soggiorno nel Paese (Legge sugli stranieri, RS 142.20) viene controllata dall'Ufficio dell'economia e del lavoro di Basilea Città (Amt für Wirtschaft und Arbeit Basel-Stadt AWA), dall'Ufficio federale della migrazione e dalle commissioni paritetiche. Su richiesta devono essere presentati i relativi documenti e prove. In caso di trasgressioni potrebbero anche essere inflitte alle aziende colpevoli delle multe fino a CHF 5'000.—, costi per i controlli, pene convenzionali, pagamento supplementare dei salari, interruzione dei lavori e blocco della fornitura di servizi in Svizzera fino a 5 anni.

15 Attività legate allo stand

Gli espositori provvedono a presidiare costantemente i loro stand per tutta la durata della fiera durante gli orari di apertura. Soprattutto è necessario che tutti gli stand siano regolarmente attrezzati e che il personale che vi lavora sia competente. Se un espositore non rispetta gli orari di apertura stabiliti, oppure lascia la fiera prima del tempo, la Direzione della Fiera può richiedergli il pagamento di una penale fino a CHF 5'000.—. Non sono consentite attrezzature e manifestazioni di qualsiasi tipo che disturbano palesemente i vicini e i visitatori e in particolare è vietato occupare lo spazio antistante lo stand, indossare costumi pubblicitari di fantasia all'esterno dello stand, causare rumori di qualsiasi tipo, ecc. Le dimostrazioni all'interno dello stand non devono disturbare i vicini a livello ottico, acustico o di spazio. La circolazione dei visitatori nei corridoi non ne deve risultare ostacolata. Inoltre devono essere rispettate le disposizioni dell'Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser (RS 814.49).

16 Vendita diretta

La Direzione della Fiera decide sull'ammissibilità generale delle vendite dirette a una fiera. Per vendita diretta si intende la vendita e l'immediata consegna di merce alla fiera stessa.

17 Sicurezza dei prodotti

Conformemente all'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02), gli espositori che in una fiera vendono derrate alimentari e/o oggetti d'uso, devono indicare il nome di una persona fisica responsabile in Svizzera, che di fronte alle autorità di esecuzione assume la responsabilità per la sicurezza di queste derrate alimentari e/o degli oggetti d'uso.

18 Pubblicità e propaganda

18.1 Disposizioni generali

Pubblicità e propaganda sono consentite solo entro i limiti del proprio stand. Gli espositori possono fare pubblicità solo nei loro stand e solo per ditte, prodotti o servizi che sono stati annunciati per quella determinata fiera. Senza l'autorizzazione della Direzione della Fiera, è vietato distribuire stampati o gadget e affiggere manifesti di ogni tipo al di fuori dello stand. La propaganda politica o religiosa è consentita solo con l'espresso consenso della Direzione della Fiera.

18.2 Informazione dei clienti

Per l'enunciazione di prezzi, sconti, supplementi ed altre informazioni si devono osservare le disposizioni della Legge federale sull'informazione dei consumatori (RS 944.0), della Legge federale contro la concorrenza sleale (RS 241) e dell'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (RS 942.211).

18.3 Condotta di vendita

È vietato assumere una condotta di vendita insistente ed aggressiva. In particolare è vietato: chiamare ed appellare visitatori nei corridoi, trascinare visitatori nello stand, insistere affinché si assaggino bevande e cibi nei corridoi, collocare arredi (tavoli, sedie, banchi, sgabelli, ecc.) fuori dai confini del proprio stand, esercitare pressione sui visitatori affinché acquistino. MCH effettua controlli avvalendosi di persone neutrali autorizzate da MCH. In caso di condotta non consona, MCH può richiedere all'espositore, già avvertito per iscritto, il pagamento di una penale di CHF 5'000.—.

18.4 Giochi a premio

Lo svolgimento di giochi a premio è ammesso solo nello stand dell'espositore e previa approvazione scritta della Direzione della Fiera. Queste manifestazioni non devono disturbare gli espositori

degli stand vicini. Le lotterie sono vietate ai sensi della Legge federale concernente le lotterie e le scommesse commerciali (RS 935.51). È considerata una lotteria ogni manifestazione nella quale, effettuando una puntata o stipulando un negozio giuridico, si prospetta come vincita un utile patrimoniale la cui acquisizione, somma o qualità è regolarmente decisa mediante l'estrazione di biglietti o numeri oppure uno strumento analogo basato sul caso.

19 Servizio di sorveglianza dello stand

Per motivi di sicurezza, il servizio di sorveglianza dello stand può essere ordinato solo presso MCH. Gli espositori si impegnano, durante l'assenza del personale dello stand (soprattutto di notte), a chiudere in una cassaforte tutti gli oggetti di un valore pari o superiore a CHF 50'000. Si raccomanda di custodire in cassaforte denaro in contanti, gioielli, supporti dati, componenti tecniche, ecc.

20 Pulizia dello stand e smaltimento dei rifiuti

20.1 Pulizia dello stand

La pulizia dello proprio stand spetta all'espositore. La pulizia deve essere conclusa al più tardi un quarto d'ora prima dell'inizio della fiera e terminare un'ora dopo la chiusura della fiera. Se l'espositore non

vuole provvedere lui stesso alla pulizia dello stand, per ragioni di sicurezza deve ordinare questo servizio a MCH.

20.2 Smaltimento dei rifiuti

Ogni espositore è personalmente responsabile dello smaltimento dei propri rifiuti sia durante le fasi di montaggio e smontaggio dello stand che durante lo svolgimento della fiera. MCH organizza lo smaltimento dei rifiuti. Quantitativi limitati di rifiuti vengono raccolti nei sacchi dell'immondizia di MCH e smaltiti a spese dell'espositore. Quantitativi più grandi, rifiuti ingombranti e rifiuti speciali vengono smaltiti, dietro fatturazione, in container e recipienti speciali. I rifiuti di cibi e bevande vanno smaltiti differenziando tra plastica, carta, vetro e rifiuti residui. Per motivi di sicurezza tutti i passaggi e tutte le zone esterne agli spazi espositivi devono essere mantenuti costantemente liberi da rifiuti e altro materiale. I rifiuti giacenti in passaggi o zone esterne agli spazi espositivi, come pure i rifiuti e gli oggetti d'esposizione lasciati sul posto al termine della fiera od oltre i termini di sgombero stabiliti dalla Direzione della Fiera, vengono smaltiti o stoccati da MCH dietro applicazione di una tassa maggiorata a spese dell'espositore interessato.

21 Diritti immateriali

21.1 Violazione dei diritti di tutela di terzi

Gli espositori devono rispettare le norme di legge in materia di tutela di beni immateriali, e soprattutto i diritti di brevetto, di marchio, di design, d'autore e di concorrenza leale. Chi in occasione di una fiera viola i diritti di tutela di terzi può essere chiamato a rispondere a livello civile e penale. Nel caso in cui qualcuno tema che a una fiera vengano violati i propri diritti di tutela può richiedere al tribunale competente la disposizione di una misura precauzionale che vieti la presentazione di determinati prodotti o servizi alla fiera. Se quel qualcuno dispone già di una condanna con valore legale espressa da un tribunale svizzero che vieta la presentazione di determinati prodotti o servizi alla fiera, la Direzione della Fiera ordina all'espositore interessato l'immediata rimozione dallo stand di questi prodotti o servizi. Se l'espositore si rifiuta di ottemperare agli ordini della Direzione della Fiera, questa lo può escludere dalla fiera con effetto immediato. In caso di dubbio gli espositori possono rivolgersi all'Istituto della proprietà intellettuale (Stauffacherstrasse 65, CH-3003 Berna, tel. +41 31 377 77 77, www.ige.ch).

21.2 Spettacoli musicali

Chi suona o trasmette musica live o musica registrata su cassette o supporti audio nei locali e nei padiglioni, o nel quartiere fieristico di MCH è tenuto a richiedere un'autorizzazione presso la Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali (SUISA). L'uso di musica deve essere segnalato alla SUISA almeno 10 giorni prima dell'inizio della fiera. Gli espositori esonerano MCH da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di diritto d'autore (per informazioni e autorizzazioni rivolgersi a: SUISA, Bellariastrasse 82, casella postale 782, CH-8038 Zurigo, tel. +41 44 485 66 66, www.suisa.ch).

21.3 Riprese di stand e oggetti d'esposizione

A tutela dei diritti degli espositori, nei padiglioni e nei locali di MCH sono consentite riprese fotografiche, riprese cinematografiche e registrazioni di stand e oggetti d'esposizione altrui solo se concordato con la Direzione della Fiera. Per tale autorizzazione la Direzione della Fiera può richiedere il pagamento di una tassa per ogni stand. Le riprese da vicino richiedono l'autorizzazione espressa dell'espositore e dei visitatori interessati. Per il resto spetta però agli espositori adottare i provvedimenti necessari per far rispettare i loro diritti e per impedire riprese indesiderate. Gli espositori esonerano MCH da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per l'esecuzione di riprese illecite di stand e oggetti d'esposizione.

21.4 Riprese a scopo commerciale

Le fotografie a scopo commerciale e le riproduzioni di ogni tipo sono consentite soltanto con un'autorizzazione speciale della Direzione della Fiera. D'intesa con gli espositori, la Direzione della Fiera può emanare per certi settori un divieto generale di effettuare riprese e riproduzioni di ogni tipo.

21.5 Diritto di ripresa di MCH

MCH è autorizzata a fare realizzare qualsiasi tipo di ripresa fotografica, di ripresa cinematografica e di registrazione di persone, stand e oggetti d'esposizione e a utilizzarli a propri fini o per scopi pubblicitari, documentativi e divulgativi generali. L'espositore rinuncia a ogni obiezione fondata sul diritto d'autore e della personalità.

21.6 Riprese dello stand da parte dell'espositore

Gli espositori che desiderano riprendere personalmente il proprio stand o farlo riprendere dal loro personale, ottengono gratuitamente l'autorizzazione a effettuare le riprese, presentando la loro tessera

d'espositore. Questo non comporta tuttavia un'autorizzazione generale a effettuare riprese. L'autorizzazione vale solo per lo stand dell'espositore.

21.7 Utilizzazione dei logo MCH

In assenza di altri accordi, gli espositori possono utilizzare il logo protetto di una fiera o di MCH conformemente alla legislazione sui marchi solo nell'ambito e per la durata della loro partecipazione alla relativa fiera.

22 Responsabilità

22.1 Comunicazione dei danni

I danni vanno comunicati immediatamente a MCH. È escluso il risarcimento del danno se, a causa di un ritardo nella comunicazione del danno, l'assicurazione di MCH si rifiuta di prendersi a carico il danno.

22.2 Negligenza e danni indiretti

Nella misura consentita dalla legge, la MCH esclude qualsiasi responsabilità propria e del proprio personale ausiliario per negligenza lieve e danni indiretti, in particolare per perdita di guadagno.

22.3 Danni a oggetti d'esposizione e allestimenti di stand

MCH non agisce in qualità di custode ai sensi dell'articolo 472 CO e non si assume obblighi di custodia per oggetti d'esposizione, attrezzature di stand e altri oggetti altrui né nei confronti degli espositori, né dei proprietari né di terzi. MCH declina qualsiasi responsabilità o diritto di regresso per il danneggiamento, lo smarrimento o il sequestro ufficiale di oggetti d'esposizione, attrezzature di stand e altri oggetti, sia per il periodo in cui la merce si trova nel quartiere fieristico, sia durante la consegna e il ritiro della merce.

22.4 Danni causati dalle attività legate allo stand

MCH declina ogni responsabilità nei confronti degli espositori e di terzi per danni che derivano da manifestazioni e presentazioni di espositori, dal montaggio e smontaggio degli stand e degli oggetti d'esposizione o dalle attività legate allo stand. MCH non risponde nei confronti degli espositori per il loro successo economico a una fiera o per qualsiasi conseguenza, risultante dalla posizione o dai dintorni del loro spazio espositivo.

23 Assicurazione

L'assicurazione di tutti gli oggetti di esposizione e delle attrezzature dello stand contro il danneggiamento e lo smarrimento durante una fiera e durante la consegna e il ritiro della merce nonché la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile sono obbligatorie per tutti gli espositori. Su richiesta l'espositore viene assicurato nel quadro del contratto collettivo di MCH contro questi rischi. In questo caso l'espositore deve compilare il modulo «Richiesta di assicurazione» e trasmetterlo alla Direzione della Fiera almeno due settimane prima dell'inizio della fiera. La definizione dell'importo adeguato dell'assicurazione spetta all'espositore stesso. Dopo di che gli viene consegnato un attestato di assicurazione. I premi vengono anticipati da MCH alla compagnia di assicurazioni ed addebitati all'espositore con la fattura di chiusura della fiera. Gli espositori che sono già sufficientemente assicurati devono presentare alla Direzione della Fiera una dichiarazione di rinuncia (lettera di garanzia) entro due settimane dall'inizio della fiera, altrimenti vengono assicurati automaticamente contro i suddetti rischi. MCH ricorda però espressamente che l'importo automatico dell'assicurazione potrebbe non essere sufficiente, e che in caso di danno, parte del danno potrebbe restare scoperto.

24 Revoca, interruzione, rinvio o adeguamento di una fiera

24.1 Revoca e interruzione di una fiera

MCH è autorizzata a revocare una fiera prima del suo svolgimento o a interromperla anticipatamente, se per motivi non imputabili a MCH o per cause di forza maggiore la manifestazione non può aver luogo. Qualora una fiera venga revocata o interrotta anticipatamente per motivi non imputabili a MCH o per cause di forza maggiore, MCH è esonerata dai propri obblighi di prestazione, e gli espositori non hanno diritto a pretendere che MCH esegua il contratto, né il recesso dal contratto, né il risarcimento dei danni. I pagamenti già effettuati vengono restituiti dopo detrazione delle spese già sostenute da MCH relativamente alla fiera revocata o interrotta.

24.2 Rinvio e adeguamento di una fiera

MCH è autorizzata a rinviare una fiera o ad adeguarne lo svolgimento alle circostanze, se a causa di circostanze particolari MCH ha un notevole interesse a queste misure. Se una fiera deve essere rinviata o il suo svolgimento adeguato alle circostanze, gli espositori non hanno diritto a pretendere che MCH rescinda il contratto oppure risarcisca i danni.

25 Lavori di costruzione

Gli espositori devono tollerare i lavori di costruzione o di riparazione nei e ai padiglioni e nei locali di MCH senza pretendere il risarcimento purché tali lavori siano necessari e ragionevoli.

26 Esclusione di espositori

Gli espositori che non rispettano le norme di legge o obblighi derivanti dal contratto dell'espositore, che non ottemperano agli ordini della Direzione della Fiera, o la cui condotta alla fiera suscita reclami fondati da parte dei visitatori o di altri espositori, possono essere esclusi dalla fiera con effetto immediato da parte della Direzione della Fiera. Nel caso di un'esclusione dalla fiera MCH è autorizzata a chiudere immediatamente lo stand dell'espositore e a richiedere l'immediato smontaggio dello stand e lo sgombero della superficie espositiva. Se l'espositore è in ritardo, MCH è autorizzata a effettuare lo smontaggio dello stand ne/o lo sgombero della superficie espositiva a spese dell'espositore. L'espositore escluso risponde tuttavia dell'intero costo dello spazio espositivo e delle spese accessorie incorse. Non sussiste per l'espositore un diritto dal risarcimento.

27 Disposizioni generali

Se il testo del presente regolamento per espositori dovesse dare adito a interpretazioni divergenti, fa testo unicamente la versione originale in tedesco. Qualora una disposizione dovesse essere invalida, essa non determina l'invalidità delle altre disposizioni. Per essere validi tutti gli accordi, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali accordate oralmente necessitano una conferma scritta da parte di MCH. Il trasferimento, parziale o integrale, del contratto dell'espositore a un'altra persona giuridica o fisica diversa da quest'ultimo, nonché la cessione di singoli crediti o altri diritti derivanti dal contratto dell'espositore sono possibili solo con l'esplicito consenso della direzione della fiera. MCH si riserva il diritto di emanare disposizioni speciali per singole fiere, che prevalgono sulle Condizioni generali.

28 Diritto applicabile e foro competente

Si applica unicamente il diritto svizzero. In caso di lite con MCH gli espositori sono soggetti alla competenza dei Tribunali ordinari del Cantone di Basilea Città. MCH può facoltativamente far valere i propri diritti nei confronti di un espositore anche presso il tribunale del luogo in cui si trova la residenza o la sede dell'interessato.



MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA
La Direzione

Basilea, agosto 2018

MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA

Messeplatz | 4005 Basel | Svizzera
Telefono +41 58 200 20 20
Telefax +41 58 206 21 94
E-Mail info@messe.ch
Internet www.messe.ch
Conto postale 40-2810-1
Conto bancario Basler Kantonalbank, 4002 Basel
N. di conto 16 454.245.45, Clearing-Nr. 770
Codice SWIFT BKB Bch BB
IBAN CH91 00770016045424545